

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
(art. 26 Regolamento UE 679/2016)

tra

CARL VINSON S.R.L., con sede in Bologna (BO), Via Porrettana, 52, numero di iscrizione Registro Imprese Bologna, codice fiscale e P.IVA 03525211201, nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore (di seguito "**CARL VINSON**")

e

OFFICINA EDILE S.R.L., con sede in Bologna (BO), Via Porrettana, 52, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e P.IVA 02551471200, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore (di seguito "**OED**" e, unitamente a CARL VINSON, i "**Contitolari**" e ciascuno di essi, il "**Contitolare**")

Premesso

- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il "**Regolamento**"), per "dato personale" si intende qualsiasi dato riguardante una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, sulla base di tale dato;
- che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, per "trattamento" si intende, invece, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- che OED è titolare del sito internet www.grupporighi.it (di seguito il "**Sito**");
- che CARL VINSON e OED intendono eseguire in via congiunta il trattamento dei dati personali di coloro che visitano il Sito (di seguito gli "**Utenti**" o "**Interessati**");
- che, pertanto, i Contitolari risultano contitolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 Regolamento;
- che, in osservanza dell'art. 26 del Regolamento, è intenzione dei Contitolari definire in modo trasparente i diritti e gli obblighi reciproci quali conseguono alla puntuale osservanza delle norme e dei principi contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli Interessati, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli Interessati, addivenendo alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito l' "**Accordo**");
- l' Accordo è messo a disposizione degli Interessati nella sezione ["*Privacy*"] del Sito.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente Accordo, i Contitolari convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI INTERESSATI

1.1. I Contitolari sono contitolari del trattamento per quanto attiene al trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- dati personali forniti dagli Utenti quali:
 - o nome, cognome, data di nascita, genere, città, indirizzo postale e CAP (di seguito i "**Dati Anagrafici**");
 - o e-mail, telefono fisso e mobile (di seguito i "**Dati di Contatto**");
- i dati personali degli Utenti acquisiti dai sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito, nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (di seguito i "**Dati di Navigazione**"). Si tratta di informazioni che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti. In questa categoria di dati sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico utilizzato dagli Utenti.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali indicati al precedente punto 1.1.: al di fuori di tale ambito, ciascun Contitolare agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento.

1.3. Le categorie di interessati sono gli Utenti.

ART. 2 – OBBLIGHI DEI CONTITOLARI

2.1. Con il presente Accordo, i Contitolari si impegnano solidalmente all'osservanza degli obblighi sanciti dal Regolamento e dalle successive norme nazionali di adeguamento, ivi incluso l'impegno ad assumere ogni idonea iniziativa per consentire agli Interessati l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. Regolamento.

2.2. Sarà cura dei Contitolari, altresì, sottoporre agli Interessati al trattamento l'informativa predisposta ai sensi degli artt. 12 ss. del Regolamento ed acquisire il loro consenso nei casi previsti dalla legge.

2.3. Inoltre, alla luce di quanto precede, sarà compito di ciascun Contitolare:

- i. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente in linea con la normativa vigente in materia, e solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per ottemperare agli obblighi di legge;
- ii. raccogliere i dati personali limitandosi a quelli indispensabili ai fini del trattamento previsto dal presente Accordo;
- iii. trattare i dati personali secondo i principi di trasparenza per le sole finalità specifiche ed espresse nelle proprie informative;
- iv. rispettare i principi di esattezza e aggiornamento dei dati trattati;

- v. conservare e tutelare i dati personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di preservazione disponibili;
- vi. garantire il continuo aggiornamento delle misure di protezione dei dati personali;
- vii. garantire il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- viii. favorire lo sviluppo del senso di responsabilizzazione e la consapevolezza dell'intera organizzazione verso i dati personali, visti come dati di proprietà dei singoli Interessati;
- ix. assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla tutela dei dati personali aggiornando eventualmente la gestione della protezione dei dati personali;
- x. prevenire e minimizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, l'impatto di potenziali violazioni o trattamenti illeciti e/o dannosi dei dati personali.

ART. 3 - PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

- 3.1. Ciascuno dei Contitolari dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati trattati ai sensi del presente Accordo, identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e provvedendo alla relativa formazione.
- 3.2. Ciascuno dei Contitolari garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei dati personali.

ART. 4 – RESPONSIBILI DEL TRATTAMENTO

Sui responsabili del trattamento di cui ciascuno dei Contitolari si avvale sono imposti, mediante un contratto od altro atto vincolante, specifici obblighi in materia di protezione dei dati personali, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 5 – VALUTAZIONE DI IMPATTO E VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

- 5.1. I Contitolari si impegnano, ove richiesto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, a collaborare per la valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati personali e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali.
- 5.2. In caso di violazione della sicurezza dei dati personali che comporti, accidentalmente od in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati nell'ambito del presente Accordo, l'attività di coordinamento ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento è affidata a OED, che curerà la predisposizione di un apposito documento (*data breach policy*), ove non già esistente ed adottato.
- 5.3. Al verificarsi di una violazione di dati personali, l'altro Contitolare provvederà:

- i. ad informare OED tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 48 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione fornendogli tutti i dettagli della violazione subita, in particolare una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di Interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;
 - ii. fornire assistenza per far fronte alla violazione ed alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti, anche attivandosi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive ed attuando tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da OED.
- 5.4. Ciascun Contitolare si impegna a predisporre e tenere aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali nonché a raccogliere e conservare tutti i documenti relativi ad ogni violazione, compresi quelli inerenti alle circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

ART. 6 - TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

- 6.1. Il presente Accordo prevede che i dati personali saranno trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea.
- 6.2. Nell'ipotesi in cui per questioni di natura tecnica e/o operativa si rendesse necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento.

ART. 7 - CONDIVISIONE DELLA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- 7.1. I Contitolari designano congiuntamente indicandolo nell'informativa un referente unitario quale punto di contatto per gli Interessati. Le richieste di esercizio dei diritti e gli eventuali reclami presentati dagli Interessati saranno gestiti in via esclusiva dal referente, contattabile ai recapiti che saranno resi noti.
- 7.2. In particolare, qualora il referente riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:
 - i. darne tempestiva comunicazione scritta a ciascun Contitolare, allegando copia delle richieste ricevute;
 - ii. coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni interne designate da ciascun Contitolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - iii. verificare la sussistenza dei presupposti e consentirne, differirne o rifiutarne l'esercizio, dandone tempestiva comunicazione scritta a ciascun Contitolare.

- 7.3. Il referente fornisce altresì assistenza a ciascuno dei Contitolari nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari instaurati dagli Interessati o dall'Autorità di controllo in conseguenza dell'attività di cui al presente articolo.
- 7.4. Resta inteso tra i Contitolari che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, gli Interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

- 8.1. I Contitolari si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati trattati.
- 8.2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali previsti dal presente Accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidamente responsabili nei confronti degli Interessati, i quali potranno agire nei confronti di ciascun Contitolare.

ART. 9 – DURATA DELL'ACCORDO

- 9.1. Il presente Accordo si intende stipulato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e fino a disdetta, da darsi a mezzo posta elettronica certificata, di uno dei Contitolari, da comunicarsi con un congruo preavviso.
- 9.2. A seguito della cessazione del presente Accordo, per qualunque motivo intervenuta, i Contitolari saranno tenuti a provvedere alla integrale distruzione dei dati trattati ai sensi del presente Accordo, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o si verifichino circostanze che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte di ciascuno dei Contitolari, con modalità limitate e per il tempo in cui ciò sia strettamente necessario.

Art. 10 – ADESIONE ALL'ACCORDO

La sottoscrizione del presente Accordo è altresì richiesta a tutti i soggetti che, in futuro, dovessero assumere la qualifica di contitolari del trattamento (di seguito gli "Aderenti"). L'Accordo sarà, dunque, aggiornato con i dati degli Aderenti e pubblicato sul Sito.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna, 20/01/2025

CARL VINSON S.R.L.



OFFICINA EDILE S.R.L.

